



Osservatorio Sicurezza

## Newsletter 08/10

### Approfondimenti:

#### 1) Manutenzione dell'amianto negli edifici

Sebbene l'uso dell'amianto sia stato bandito nell'Unione Europea, milioni di metri cubi di materiali contenenti amianto sono ancora al loro posto in edifici esistenti. I lavoratori addetti alla manutenzione degli edifici corrono il forte rischio di venire a contatto con amianto quando eseguono lavori di isolamento in edifici o installazioni industriali quali tubi, tetti, muri etc. L'OSHA - nell'anno dedicato alla manutenzione sicura - pubblica un dossier (disponibile in lingua inglese) che presenta i principali rischi, e le strategie per affrontarli, corredato da una significativa bibliografia.

*n.b L'Osservatorio sicurezza sta raccogliendo materiale relativamente a tali problematiche e per il momento si allega per conoscenza, lo schema di un POS relativo al piano di rimozione amianto dalle coperture.*

Scarica [allegato 1](#) e [allegato 2](#) - Fonte *sicurweb*

#### 2) Il vademecum per l'impresa e il cantiere

Il Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia ha realizzato e diffuso un vademecum che consente alle imprese ed ai cantieri di tenere monitorato l'adempimento dei principali requisiti in materia di sicurezza. Il vademecum è parte di una campagna informativa con la quale il CPT di Roma intende promuovere la sicurezza dei cantieri anche attraverso sopralluoghi gratuiti che ne misurino lo stato di salute.

Scarica [allegato 3](#) - Fonte *sicurweb*

#### 3) Fabbisogni formativi per l'esercizio del ruolo di Medico Competente

L'Istituto per gli Affari Sociali pubblica un volume a cura di *Ernestina Greco, Ottorino Umberto Osnato, Nicola Magnavita* che analizza i fabbisogni formativi degli specialisti deputati, per legge, a svolgere il ruolo di medico competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, collabora con il datore di lavoro per stilare la valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il volume analizza i seguenti temi:

- Capitolo 1 - Analisi del ruolo di medico competente
- Capitolo 2 - Analisi delle scuole di specializzazione di area sanitaria
- Capitolo 3 - Analisi dei fabbisogni formativi per l'esercizio della professione di medico competente
- Capitolo 4 - Materiali e metodi
- Capitolo 5 - Risultati e conclusioni
- Riferimenti bibliografici e ringraziamenti
- Allegato 1 - Disposizioni inerenti il medico competente e la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009
- Allegato 2 - Schema esemplificativo della distribuzione dei CFU in una tabella tipo delle attività formative
- Allegato 3 - Distribuzione dei crediti formativi nelle classi cui afferiscono le scuole di specializzazione vagliate
- Allegato 4 - Schede tecniche inerenti le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria prese in esame

- Allegato 5 - Strumento di indagine

Per approfondimento: visitare il [sito](#) - *Fonte sicurweb*

#### 4) CANTIERE SI, CANTIERE NO

Casi particolari: appalti pubblici e cantieri temporanei o mobili

Spesso ci si trova di fronte ad aziende o enti, solitamente pubblici, che formalizzano contratti di appalto "aperti" riferiti a un determinato arco di tempo (anno, triennio, quinquennio,...) per lavori di manutenzione e riparazione di una o più opere. Tali lavori non possono essere ben identificati e quantificati a priori, ovvero saranno da realizzare in relazione ai fabbisogni che l'azienda o ente appaltante stabilirà durante la durata del contratto. La tipologia di tali contratti prevede quindi molteplici tipologie di attività da eseguirsi in posti e tempi diversi. Ma capita che le aziende o enti appaltanti abbiano la tendenza a riferire tale contratto d'appalto a un "cantiere" e talvolta anche a produrre un Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo all'appalto stesso.

##### **Ma un tale approccio è corretto?**

"Bisogna considerare che un *cantiere mobile o temporaneo*, così come stabilisce l'apparato normativo, è principalmente un *luogo* – spiega Nicola Belloni, responsabile dell'area sicurezza cantieri di Polistudio - e in quanto tale non lo si può ridurre a un contratto. Più precisamente il *cantiere* è identificato quale *luogo ove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile*. I suddetti contratti si riferiscono a interventi da attuare in più e diversi luoghi per cui, ogniqualevolta vi sia la necessità di far eseguire un intervento in forza del contratto, è necessario stabilire se il lavoro sia *edile o di ingegneria civile* ovvero rientri tra quelli elencati nell'allegato X del D.Lgs. 81/08. In questo caso possiamo dire di essere in presenza di un luogo identificabile come *cantiere*."

"Appurato questo – continua Belloni - vanno eseguite le valutazioni successive ovvero quelle di verifica delle imprese piuttosto che di nomina del coordinatore e redazione del PSC."

In sintesi, anche se un contratto comprende interventi similari per tipologia lavorativa non è detto che per ogni intervento si possa parlare di *cantiere*, ovvero per ciascun lavoro se ne dovrà valutare l'effettiva presenza. Solo in tal modo infatti si potrà procedere alla valutazione dei rischi specifici di quel determinato luogo e riportarli nei piani di sicurezza che non a caso, fra le altre cose, nei loro contenuti minimi previsti dall'allegato XV, devono riferirsi all'indirizzo preciso del posto, alle attività ivi svolte e alle interazioni con l'ambiente circostante.

"Fermo restando che il PSC non dovrà e non potrà tralasciare il computo metrico specifico dei costi della sicurezza di quel singolo luogo di lavoro e poco importa se nel contratto già una stima generale degli stessi e per tutti i lavori doveva essere espressa al momento della gara in attuazione dell'art. 131 del D.Lgs. 163, poiché detta disciplina legislativa in materia di lavori pubblici non impatta con quella prevenzionistica del D.Lgs. 81 sia perché la materia è diversa sia perché, nella fattispecie dei costi, non è in contrasto."

*Fonte Polistudio*

#### 5) CANTIERE SI CANTIERE NO: ATTIVITA'FORESTALI

Come si deduce dall'allegato X, le opere di sistemazione forestale costituiscono cantieri ai sensi del D.Lgs.81 per la parte che, ovvero solo se, comportano lavori edili o di ingegneria civile.

"E' bene sottolineare che l'oggetto delle lavorazioni richiamate dall'allegato X, sono *opere* ovvero il prodotto di una attività *umana* e non *naturale* pertanto – dichiara Nicola Belloni responsabile dell'area sicurezza cantieri di Polistudio - si può affermare che la pulizia dei boschi, nello specifico la rimozione del fogliame e degli arbusti del sottobosco, piuttosto che il taglio e lo falciatura dell'erba, **NON** costituiscono lavori edili o di ingegneria civile non determinando la presenza di cantieri mobili o temporanei, che, al contrario, sono sicuramente indispensabili nella costruzione di manufatti per la regolarizzazione dei corsi d'acqua e nella realizzazione di percorsi stradali nei boschi." Si può quindi concludere che la manutenzione del verde o lo sfalcio dell'erba così come le lavorazioni manutentive per la sistemazione forestale che non riguardano opere ma beni della natura, NON determinano la presenza di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08.

ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, **solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile**, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

## **6) IMPRESE AFFIDATARIE DI LAVORI IN CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

**Tra nomina e formazione, ecco gli adempimenti per il nuovo coordinatore interno**

**Le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09 al D.Lgs 81/08**, per lavori in cantieri temporanei o mobili, hanno introdotto nuovi obblighi e responsabilità per le imprese cosiddette "affidatarie" ovvero titolari di un contratto di appalto con il committente. In particolare l'art.97 stabilisce che anche in queste imprese siano il datore di lavoro ed i dirigenti responsabili della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento; gli stessi soggetti assumono inoltre una posizione di garanzia anche per il coordinamento degli interventi relativi alle misure generali di tutela e, più in generale delle attività delle imprese esecutrici sub affidatarie presenti in cantiere.

"Prima del D.Lgs. 106/09 tali responsabilità erano in capo solo ad altre figure come il committente, il coordinatore ed i datori di lavoro delle imprese e non erano previsti obblighi così specifici in capo all'impresa affidataria" spiega Nicola Belloni, Responsabile del settore Sicurezza nei Cantieri di Polistudio

**Per far fronte alle attività di cui agli obblighi citati, il datore di lavoro** deve nominare uno o più soggetti (dirigenti/preposti/tecnici) per ogni cantiere una sorta di coordinatore/i interno/i e comunicarne il/i nominativo/i al committente.

La "nuova" figura di coordinatore interno costituisce un referente che vive il cantiere, ne conosce le esigenze e coordina le attività che in esso devono essere svolte. Ma l'impegno delle imprese affidatarie non si esaurisce con la sola nomina di questa figura, bensì si completa a termini di legge (D.Lgs. 106/09) con la sua "adeguata formazione".

**Adeguate formazione di cui la legge non fissa i parametri temporali** né tanto meno i contenuti, nella bozza del D.Lgs. 106/09 erano previste 120 ore considerandole, in analogia ai corsi per coordinatori, giuste come numero per i "cantieristi di primo pelo" ma, ai tavoli di concertazione per la redazione finale del testo, sono apparse troppe per i tecnici navigati e si è così deciso di lasciare ai datori di lavoro la discrezionalità.

"Riteniamo che una formazione minima di quaranta ore per i coordinatori interni possa essere considerata soddisfacente – precisa Belloni – 40 (quaranta) sono anche le ore previste per l'aggiornamento obbligatorio per i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera." Per quel che riguarda i contenuti, la formazione in questione verterà su argomenti inerenti all'oggetto della loro specifica attività. "Ci sono già le prime sanzioni sulla mancata testimonianza dell'avvenuta formazione – assicura Belloni – e gli organi ispettivi iniziano già a richiedere la trasmissione da parte dell'impresa affidataria del nominativo di questa figura al committente."

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' Arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 01.06.2010